

Legge regionale 14 giugno 2007 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022 - Testo coord. alla Legge regionale 9 giugno 2022 n.8

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).**

## **Art. 9**

*(Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)(1)*

**1.** La struttura regionale competente in materia faunistica può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.

(2)

**2.** La struttura regionale competente in materia faunistica può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.

(3)

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 15, comma 1, lettera h), L. R. 15/2012

**2** Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 7/2013

**3** Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 7/2013